

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 124 DEL 12 MAR. 2021

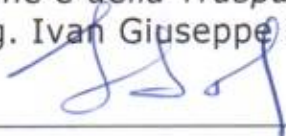
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto emodializzati ai sensi dell'art. 56 del *D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 06 del 08.01.2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

STRUTTURA PROPONENTE: Ufficio Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Dirigente Responsabile della U.O. F.L.M.S. nell'esercizio delle funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASP di Crotone, conferite con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 102 del 15/06/2020 ed estese deliberazione del Direttore Generale f.f. n.ro 361 del 30/12/2020, propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto, del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

*Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT)*
Ing. Ivan Giuseppe SOLANO



PREMESSO CHE il 2 agosto 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, veniva pubblicato il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

CHE l'art. 56 del decreto sopra richiamato prevede che:

- (comma 1) *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;*
- (comma 2) *Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;*
- (comma 3) *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*
- (comma 3-bis) **Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".**

CHE con Decreto n. 141 del 27 giugno 2018 il Commissario ad acta per il Piano di Rientro ha proceduto a regolamentare il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento dei soggetti privati che svolgono l'attività di trasporto sanitario a mezzo di ambulanza, in attuazione dell'articolo 3 comma 2, lett. s) della Legge regionale 18 luglio 2008 n. 24;

ATTESO CHE è in corso la riorganizzazione dei servizi sanitari di trasporto primari e secondari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con l'obiettivo di internalizzare quelli primari;

CONSIDERATO CHE allo stato attuale l'ASP di Crotone non ha risorse sufficienti a garantire la continuità del servizio di trasporto emodializzati da e

verso i Centri Dialisi presso il Presidio Ospedaliero di Crotone e il Poliambulatorio di Mesoraca;

VISTA la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 *"Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali"* con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.):

- ha riassunto i principi e i presupposti oggettivi delle convenzioni stipulate ai sensi della L. 266 dell'11 agosto 1991 (legge quadro sul volontariato), che rappresentano *"...lo strumento giuridico mediante il quale il soggetto pubblico riconosce in capo all'organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico..."* in deroga ai principi dell'evidenza pubblica che *"...può essere giustificata soltanto allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza..."*;
- stabilendo, al contempo, che le convenzioni possono essere stipulate solo con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della l. 266 dell'11 agosto 1991 (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale;

DATO ATTO CHE sussistendo tali presupposti, è possibile stipulare le convenzioni ex legge 266/1991, che devono prevedere, quale contenuto necessario:

- la descrizione delle obbligazioni assunte dalle parti;
- le disposizioni volte a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità del servizio e il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- la durata che deve essere preventivamente individuata in dipendenza della tipologia di servizio da erogare ed in modo da garantire la libertà di accesso;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- le modalità di rimborso delle spese;
- le disposizioni che prevedono la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi dei volontari;

DATO, altresì, **ATTO CHE** con specifico riferimento ai rimborsi, l'A.N.A.C. evidenzia *"che gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento"*;

CONSIDERATO, che il ricorso al convenzionamento con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per l'esercizio delle attività di soccorso e trasporto infermi, legittimo, rispondente all'interesse pubblico, coerente con i principi di universalità e solidarietà, nonché di efficienza economica e di adeguatezza e rispondente alle finalità di solidarietà sociale;

RITENUTO pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di dover approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto emodializzati ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022 (PTPCT 2020-2022) dell'ASP di Crotone approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 011 del 31/01/2020;

VISTE le leggi in materia;

P R O P O N E

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

1. **APPROVARE** lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto emodializzati ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, da stipulare con organizzazioni di volontariato selezionate tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 della l. 266 dell'11 agosto 1991 (assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di formazione del bilancio) e di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale;
2. **DARE ATTO** che il ricorso al convenzionamento con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, per l'esercizio delle attività di soccorso e trasporto infermi, è legittimo, rispondente all'interesse pubblico, coerente con principi di universalità e solidarietà, nonché di efficienza economica e di adeguatezza, rispondente alle finalità di solidarietà sociale e di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa, e inserito nel contesto del sistema integrato di interventi e servizi rispetto ai quali realizza una funzione di supporto e di rinforzo a servizi già esistenti;
3. **PRECISARE** che, in osservanza di tutte le considerazioni espresse nelle premesse del presente atto, l'attività di cui trattasi ed oggetto delle stipulande convenzioni, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - esclusivo scopo solidaristico;
 - gratuità delle prestazioni degli aderenti e mero rimborso della spese per le attività prestate in regime di convenzionamento con l'Ente pubblico;
 - carattere prevalente delle prestazioni volontarie degli associati, con un apporto di personale dipendente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta;

4. DARE mandato al Direttore del Distretto Sanitario Unico aziendale di procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità definite dalla vigente normativa in materia e nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
5. DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali, Legali e Assicurativi di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Servizi Tecnici e Amministrativi ed al Direttore del Dipartimento Area Programmazione e Controllo;
6. DARE MANDATO all'Ufficio Affari Generali, Legali e Assicurativi di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Dipartimento regionale Tutela della Salute e alla Struttura Commissariale PdR ai rispettivi indirizzi di mail PEC di seguito indicati:
 - dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
 - commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it

=====

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

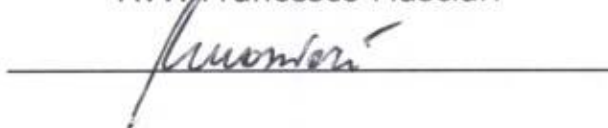
RITENUTO di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

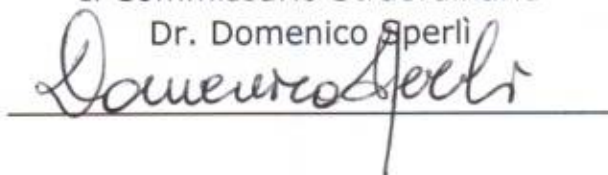
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari



Il Commissario Straordinario

Dr. Domenico Sperli



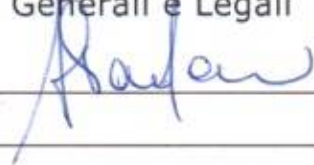
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è pubblicata nelle forme di legge
all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 12 MAR. 2021 con protocollo della
U.O. Segreteria Generale n. 031

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali





SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO EMODIALIZZATI

TRA

l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone** (P. IVA 01997410798), in persona del Commissario Straordinario *dott. Domenico Sperli*, nominato con DCA n. 06 del 08.01.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale sita in Crotone c/o il Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta d'ora in poi indicata come "**Amministrazione**";

E

la _____ (C.F. _____),
sede legale in _____ (____), Via _____
(CAP _____), nella persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*, d'ora innanzi
indicato come "**Associazione**";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

INDICE

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Soggetti coinvolti	2
Art. 3 - Tipologie di trasporto ammesse	2
Art. 4 - Referente aziendale	3
Art. 5 - Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione	4
Art. 6 - Aggiornamento e professionalità del personale	8
Art. 7 - Responsabile del servizio	9
Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio	9
Art. 9 - Requisiti mezzi tecnici impiegati	10
Art. 10 - Responsabilità ed assicurazioni	13
Art. 11 - Durata della convenzione	16
Art. 12 - Rimborso spese	16
Art. 13 - Modalità di conteggio del rimborso	20
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari	21
Art. 15 - Inadempienze e cause di risoluzione	21
Art. 16 - Normativa sulla privacy	23
Art. 17 - Spese della convenzione	24
Art. 18 - Cessione della Convenzione	24
Art. 19 - Controversie	24
Art. 20 - Disposizioni finali	24

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina l'affidamento del servizio di trasporto pazienti nefropatici sottoposti a trattamento dialitico (con gravi patologie, non deambulanti, che versano in stato di gravità), da effettuarsi con *ambulanza*, *furgone* o *autovettura* idonea al trasporto dei pazienti, dalla residenza/dimora del paziente ai Centri Dialisi afferenti all'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

Il trasporto del paziente verrà disposto, previa certificazione rilasciata dal Responsabile del Contro Dialisi di riferimento e parere favorevole del competente Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale, che verrà rilasciato secondo le procedure interne volte ad accertare la necessità e l'utilità del trasporto assistito.

Art. 2 - Soggetti coinvolti

- *Destinatari del servizio*: utenti nefropatici cronici, residenti/domiciliati nel territorio di pertinenza dell'ASP di Crotone;
- *Associazioni di volontariato, enti, imprese (di seguito denominati anche Vettori)*: soggetti incaricati di svolgere il servizio di trasporto sanitario semplice, in virtù di accordi stipulati con l'ASP di Crotone a seguito della sottoscrizione della presente convenzione;
- *ASP di Crotone* tenuta a garantire all'utenza un servizio efficiente, costante, nel rispetto della normativa e della regolamentazione regionale e nazionale in materia;
- *Centri Dialisi di riferimento*, incaricati di certificare, in capo ai pazienti, le modalità di trasporto.

Art. 3 - Tipologie di trasporto ammesse

Sono ammesse per l'esecuzione del servizio in oggetto le seguenti tipologie di trasporto:

- trasporto mediante *ambulanza*, limitatamente ai casi in cui la certificazione ritenga tale modalità di trasporto necessaria;
- trasporto mediante impiego di *autovetture* o *furgoni finestrati*.

Di seguito si descrivono le diverse tipologie di trasporti:

- a) **Trasporto mediante ambulanza**: la necessità della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara le condizioni cliniche dell'assistito e la conseguente necessità di usufruire del "Trasporto protetto". Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei *requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi* definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Personale minimo necessario per il trasporto in ambulanza: due unità (uno con funzioni di guida ed uno di accompagnatore). Di norma in ambulanza è previsto il trasporto di singolo utente per ogni viaggio, salvo casi in cui due pazienti, con certificazione resa in tal senso, possano essere trasportati contemporaneamente; in nessun caso l'ambulanza può trasportare oltre due utenti.

- b) **Trasporto mediante Autovettura/Furgone finestrato del Vettore incaricato:** la possibilità di usufruire della presente tipologia deve essere individuata dal Centro Dialisi di riferimento, che, con apposita certificazione, dichiara la compatibilità delle condizioni cliniche dell'assistito.

Trattasi di Trasporto Sanitario Semplice per pazienti che, in assenza di bisogno di assistenza sanitaria specifica durante il trasferimento, necessitano di accompagnamento presso le Strutture Sanitarie.

Tale trasporto deve essere effettuato e gestito da Soggetti in possesso dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnico organizzativi definiti dalla specifica disciplina regionale, al cui contenuto integralmente si rimanda, in tema di: personale, mezzi e sedi.

Personale necessario per il trasporto con furgone finestrato e con autovetture: minimo una unità (autista), coadiuvata, ove richiesto dal Centro Dialisi, da un accompagnatore.

Condizione necessaria affinché l'ASP di Crotone possa autorizzare il trasporto mediante furgone finestrato (in presenza di certificazione del Centro Dialisi) è la compresenza, nell'ambito dello stesso viaggio, di almeno due trasportati.

Qualora, per esigenze contingenti – preventivamente comunicate all'Azienda di riferimento – il Vettore si trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati ad un solo paziente, verrà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.

Art. 4 - Referente aziendale

Il Referente aziendale per le attività oggetto del rapporto convenzionale è il Direttore del Distretto Sanitario Unico Aziendale, o suo delegato, cui è demandata la verifica della corretta gestione delle attività convenzionate in termini qualitativi e quantitativi, l'individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento con il personale dell'Associazione e ogni altra previsione specificata nel presente testo.

Art. 5 - Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione, in relazione all'attività di cui al precedente **art. 1**, s'impegna a mettere a disposizione un numero congruo di volontari o collaboratori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività previste, conferendo la propria esperienza specifica maturata nell'ambito.

L'Associazione dovrà impiegare esclusivamente i propri soci ed eventuali collaboratori a vario titolo, adeguatamente formati ed istruiti e di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASP DI CROTONE, impegnandosi nel contempo a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASP DI CROTONE.

L'utilizzo del personale volontario dovrà avvenire con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, secondo quanto previsto dal **d.lgs. n. 117 del 03/07/2017 "Codice del Terzo settore"** agli artt. 32 e 33 per le organizzazioni di volontariato e artt. 35 e 36, per le associazioni di promozione sociale, l'associazione per lo svolgimento della propria attività, deve avvalersi *"in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati"* (art. 35) e, pur avendo la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *"In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari"* (parimenti ex artt. 32 e 36 d. lgs. 117/17) *"o al cinque per cento del numero degli associati"* (ex art. 36 per le sole a.p.s.).

L'Associazione s'impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, le norme contrattuali, quelle sanitarie e di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle persone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo.

In particolare, l'Associazione s'impegna a rispettare quanto previsto dall'**art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/01, rubricato "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"**, ai sensi del quale:

- *"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Inoltre, L'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013, ha ampliato la platea dei destinatari del divieto, disponendo che, *"ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

Il personale messo a disposizione deve essere in grado di svolgere l'attività allo stesso affidata, in relazione al tipo di intervento ed all'intensità assistenziale richiesta ed avere i requisiti minimi di formazione prevista.

L'Associazione s'impegna a fornire all'inizio dell'esecuzione del servizio e, successivamente, ogniqualvolta si verificassero delle modifiche, al Referente aziendale di cui al precedente **art. 4 l'elenco nominativo delle persone impiegate** nelle attività oggetto della presente Convenzione (dipendenti e/o operatori con altre tipologie di rapporti contrattuali e/o volontari) con le relative qualifiche e livello di inquadramento contrattuale applicato, nonché del CCNL applicato, specificando la tipologia dell'intervento, con l'indicazione delle mansioni e documentazione relativa al possesso di certificazioni relative alla formazione ed aggiornamento professionale (con data di scadenza delle certificazioni) e quant'altro indicato nella proposta progettuale.

In particolare, dovranno sussistere i seguenti **REQUISITI MINIMI**:

IN CASO DI UTILIZZO DI AUTOVETTURE E FURGONE FINESTRATO:

- AUTISTA: requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli; possesso della idonea certificazione rilasciata da Enti regionali preposti alla formazione nel settore (o equivalenti); conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività; competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare terrestre e di radio telecomunicazione.
- ACCOMPAGNATORE: possesso della certificazione regionale rilasciata da Enti regionali preposti alla formazione nel settore (o equivalenti);

IN CASO DI UTILIZZO AUTOAMBULANZA:

- AUTISTA di AMBULANZA, in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge. In particolare è richiesto il possesso di idonea patente di guida come previsto dalla normativa vigente ("KB" o patenti superiori – consequenziale al tipo di immatricolazione necessario per i mezzi impiegati) e di attestato BLS-D;
- SOCCORRITORE, in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle norme di legge, di attestato BLS-D e avere seguito almeno un corso di primo soccorso.

Tutto il personale, oltre a possedere i titoli richiesti, dovrà:

- essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell'I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni;
- essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;
- aver maturato già esperienze lavorative in ambito sanitario, e, in particolare nei servizi di trasporto e soccorso sanitario (tale esperienza pregressa dovrà essere comprovata allegando i curricula vitae del personale che si intende impiegare nell'erogazione del servizio);
- essere adeguatamente formato e addestrato per le specifiche attività di cui all'**art. 10**;
- avere buona conoscenza della lingua italiana;
- essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione aggiudicataria, da indossare in modo ben visibile, contenente il nome dell'Associazione stessa ed una fotografia ed il nominativo dell'operatore.

Tutto il personale che effettua il servizio in ambulanza deve possedere, come requisito minimo indispensabile, la **certificazione BLDS**.

Su richiesta dell'Amministrazione ed in relazione alla posizione di singole unità di personale l'Associazione dovrà fornire la relativa documentazione dimostrativa.

L'ASP DI CROTONE avrà comunque facoltà di:

- acquisire ogni notizia o documentazione in merito;
- richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici;
- trasmettere copia della convenzione ed ogni altra documentazione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

L'Associazione dovrà, altresì, sottoscrivere e trasmettere una dichiarazione che attesti per tutto il proprio personale (dipendente e non) ed in relazione alle effettive mansioni svolte da ciascuno:

- l'idoneità fisica;
- l'insussistenza di impedimenti di legge, avuto riguardo alle risultanze del certificato del Casellario Giudiziario, non ostative;
- il possesso di idonea patente di guida (per il personale con mansioni d'autista);
- le formazioni professionali adeguate per le specifiche attività;
- il regolare pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (escluso il personale volontario);
- la gratuità di tutte le prestazioni effettuate dal personale volontario.

Tutto il personale impiegato dovrà essere informato e ben addestrato sulle diverse problematiche legate al trasporto sanitario, oltre che sulla corretta condotta da tenere in

ogni situazione, in particolare in autoambulanza, nonché informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (d. lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.).

Gli operatori impiegati nei servizi dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, inerenti la sicurezza.

L'Associazione si impegna a svolgere le necessarie attività di informazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori, predisponendo appositi programmi di formazione, ed è fatto altresì obbligo di formare in materia di sicurezza il personale impiegato per l'erogazione dei servizi del presente appalto, come previsto dal T.U. 81/2008.

In particolare, il personale impiegato dovrà essere in possesso, prima dell'esecuzione del servizio, della formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dall'Accordo Stato Regione 21/12/2011.

Nello svolgimento della propria attività il personale dell'Associazione si impegna a rispettare la dignità e le convinzioni etiche di ogni persona assistita e ad eseguire il servizio con discrezione e riservatezza.

L'Associazione dovrà corrispondere al personale impiegato per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, lavoratori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

L'Associazione è unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, e normative contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, ed, in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

In caso di scioperi del personale dell'Associazione o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, malattie, ecc..), il servizio dovrà essere comunque garantito.

L'Associazione è obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le **Istruzioni Operative** ricevute dal Responsabile di servizio ed è tenuta ad allontanare coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà.

L'Associazione è, altresì, obbligata a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni contenute nel **CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICO dei dipendenti dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE** aggiornato con deliberazione del Direttore Generale F.F. n.ro 65 del 14 agosto 2020.

Il suddetto documento definisce i principi, i valori e le regole fondamentali di gestione dell'intera organizzazione aziendale e rappresenta la fonte regolamentare che definisce ed esprime i principi di deontologia che l'Azienda riconosce come propri e a cui devono ispirarsi ed uniformarsi i comportamenti dei dipendenti e di quanti interagiscono con l'Azienda stessa, sulla scorta dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.

Esso rappresenta, tra l'altro, una delle misure di attuazione della strategia della lotta alla corruzione ed è parte integrante del P.T.P.C. (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione).

In esecuzione alla disposizione di cui all'art. 2 comma 2 che prevede che *"gli obblighi di condotta previsti dal Codice si applicano anche nei confronti dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della stessa Amministrazione"*, il suddetto CODICE dovrà essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Associazione affidataria del servizio di cui trattasi.

Il personale dell'Associazione dovrà essere obbligatoriamente munito di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO da esporre nel luogo in cui effettua l'attività lavorativa, nonché utilizzare abbigliamento da lavoro che ne consenta l'immediata riconoscibilità. L'Amministrazione avrà il diritto, previa motivata comunicazione all'Associazione, di esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, senza che per ciò spetti alcuna indennità. L'Associazione sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponderà nei confronti dell'ASP di Crotone per la malafede, o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Dalla presente convenzione nessun rapporto di lavoro, o comunque di dipendenza, viene ad istituirsi fra ASP DI CROTONE ed il personale volontario dell'Associazione che effettua le prestazioni previste.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà procedere alla **risoluzione o decadenza** del rapporto convenzionale.

Art. 6 - Aggiornamento e professionalità del personale

Nell'intento di migliorare l'operatività del personale impegnato nel servizio di trasporto oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a favorirne la FORMAZIONE CONTINUA promuovendo la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, ecc.

L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'effettivo grado

di qualità professionale degli operatori dell'associazione aggiudicataria del servizio anche mediante verifiche e colloqui durante l'orario di servizio.

Art. 7 - Responsabile del servizio

L'Associazione sarà tenuta ad indicare all'ASP DI CROTONE nome e recapito telefonico del Responsabile di servizio e del suo sostituto in caso di assenza.

Il Responsabile, nonché il suo sostituto, da individuare tra persone con adeguato curriculum di comprovata competenza ed esperienza nel settore oggetto della convenzione, avrà il compito di interloquire per tutte le attività oggetto della presente convenzione con il Direttore dell'Esecuzione nominato dall'ASP DI CROTONE oppure con un suo delegato.

Il Responsabile di servizio è il referente dell'Associazione nei confronti dell'Amministrazione per il regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite nella presente Convenzione; egli dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione appaltante qualsiasi problema inerente il servizio ed avrà mansioni di interfaccia con l'ASP DI CROTONE e si rapporterà con il personale addetto alla verifica dell'attività stessa. Sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo quanto stabilito dalla presente convenzione e sarà, altresì, responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi previsti.

Il Responsabile di servizio o un suo sostituto, dovrà essere reperibile telefonicamente tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle 16.00; allo stesso si farà riferimento per ogni problema o per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile di cui al presente articolo, si intendono fatte direttamente all'Associazione.

Art. 8 - Modalità di esecuzione del servizio

Attualmente l'ASP di Crotone gestisce circa **140 pazienti**, di cui 16 nel Centro Dialisi di Mesoraca. Il servizio dovrà essere espletato in tempo utile a garantire il trattamento dialitico e nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e di fine terapia.

Il servizio dovrà essere gestito tutti i giorni feriali, secondo le indicazioni e modalità fornite dai Centri Dialisi di riferimento.

Il trattamento dialitico è previsto anche nei giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione del 25 dicembre e del primo dell'anno. Tali trattamenti sono anticipati/posticipati il giorno precedente/successivo le festività di cui trattasi.

Per la naturale flessibilità del servizio si potranno verificare modifiche al programma o annullamento di trasporto che il Centro di Dialisi provvederà a segnalare tempestivamente all'Associazione a cui il servizio è affidato.

L'associazione affidataria, deve:

- essere disponibile a cambiamenti di programma;
- concordare con l'ASP di Crotone e il Centro Dialisi i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto al fine di evitare lunghe soste dei pazienti nel dopo dialisi, e garantire che l'utente che ha concluso rientri alla propria residenza non oltre un tempo congruo con la condizione ed eventualmente predefinito dal Centro Dialisi;
- nel caso di eventuali inconvenienti del post dialisi, l'affidatario deve contattare urgentemente il personale medico competente;
- dare assistenza sino al numero civico di residenza dell'utente e accompagnare l'assistito dal mezzo di trasporto all'interno del Servizio di Emodialisi e viceversa;
- su richiesta dell'ASP e dei Centri Dialisi, i pazienti allettati o con problemi deambulatori dovranno essere prelevati all'interno delle proprie abitazioni e ivi riportate;

Il servizio di cui trattasi è considerato ad ogni effetto "Servizio Pubblico" e perciò per nessun motivo potrà essere sospeso o abbandonato.

Non sono consentiti ritardi o interruzioni del servizio dovendo in ogni caso l'affidatario provvedere al servizio anche in circostanze particolari (ad es. condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.).

Il servizio dovrà essere erogato esclusivamente in favore di quei pazienti indicati dall'ASP di Crotone e dai Centri Dialisi delegati.

I rapporti con pazienti trasportati dovranno essere improntati alla massima cortesia ed ai principi di solidarietà umana.

Art. 9 - Requisiti mezzi tecnici impiegati

Per la tipologia del servizio descritto nel presente documento è consentito l'impiego delle seguenti tipologie di autoveicoli:

- Autovetture;
- Furgone finestrato per trasporto persone;
- Autoambulanze.

Il furgone finestrato e le autovetture sono utilizzabili nel rispetto della normativa vigente in materia.

I veicoli devono essere utilizzati in conformità alla destinazione d'uso riportata sulla carta di circolazione, secondo la normativa vigente e a quanto successivamente riportato.



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

Non possono essere utilizzati autoveicoli intestati a soggetti diversi dal titolare dell'autorizzazione, salvo quelli in comodato d'uso o quelli autorizzati, in casi eccezionali dall'ASL competente.

Caratteristiche dei veicoli

Autovetture: devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe a questa ASP;
- impianto di condizionamento dell'aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione;
- essere provvisti di almeno tre porte per la salita/discesa;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" (consentito anche l'impiego di targhe magnetiche).

Se il veicolo è di proprietà del soggetto che gestisce il servizio deve essere applicata la denominazione che lo contraddistingue, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza.

E' fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu) nonché di apporre lo stemma dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e/o della Regione Calabria.

Furgone finestrato: le caratteristiche tecniche dell'autovettura con carrozzeria "Furgone finestrato" sono:

- presenza di finestratura su tutti i lati del vano passeggeri;
- almeno una porta laterale;
- essere immatricolati per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe questa ASP;
- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;
- impianto di condizionamento dell'aria per i veicoli immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore del presente documento;
- aver applicato su entrambe le fiancate, durante lo svolgimento del servizio, la scritta "trasporto sanitario semplice" (consentito anche l'impiego di targhe magnetiche).

E' fatto divieto di equipaggiare i veicoli con sistemi supplementari di allarme (sirena e lampeggianti blu).

Nel caso in cui sia previsto il trasporto di persone non autosufficienti con carrozzina, il veicolo deve essere provvisto di:

- pedana idraulica o sistema simile per il caricamento della carrozzina;
- adeguati sistemi di ancoraggio al pianale e al paziente.

Gli automezzi destinati al servizio di trasporto degli emodializzati devono: - tenere a bordo *kit* di primo intervento, un estintore, nonché apparecchiatura di telecomunicazione (radio o dispositivo di telefonia mobile), collegati con l'Ente. In particolare, il *kit* di primo intervento deve essere composto da:

- 1) pinze premifistola (3)
- 2) guanti sterili monouso (6 paia);
- 3) flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
- 4) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (2);
- 5) compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10); - compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2);
- 6) teli sterili monouso (2);
- 7) pinzette da medicazione sterili monouso (2);
- 8) confezione di rete elastica di misura media (1);
- 9) confezione di colone idrofilo (1);
- 10) confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
- 11) rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
- 12) un paio di forbici;
- 13) lacci emostatici (3);
- 14) ghiaccio secco pronto uso (due confezioni);
- 15) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
- 16) termometro;
- 17) apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
- 18) due kit di pinze premifistola.

Autoambulanze: le caratteristiche tecniche minime delle autoambulanze sono quelle indicate dalla normativa nazionale vigente in materia di trasporto sanitario:

- Tipo B (D.M. 533/1987). Possono essere utilizzate anche autoambulanze di categoria superiore (Tipo A e A1).

Le autoambulanze utilizzate devono rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

- essere immatricolate per la prima volta da non più di 10 anni o non aver percorso più di 300.000 km. Per i mezzi che hanno raggiunto il limite dei 10 anni e hanno percorrenza inferiore ai 200.000 km potranno essere richieste eventuali deroghe a questa ASP;



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

- aver applicato la denominazione che contraddistingue il soggetto che gestisce il servizio, l'eventuale recapito, l'eventuale nominativo del donatore del veicolo e dell'organismo associativo di appartenenza;
- non riportare ulteriori scritte o simboli, rispetto a quelli espressamente indicati nel D.M. 553/1987 (AMBULANZA dritta o rovesciata e simboli internazionali di soccorso) e rispettare le indicazioni di colore indicate dal decreto stesso per una più facile identificazione dei mezzi impiegati.

Art. 10 - Responsabilità ed assicurazioni

L'Associazione è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e che il personale sia in regola con la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

L'Associazione risponderà, direttamente ed indirettamente, di ogni danno a persone e/o cose che, per fatto proprio o degli operatori o degli utenti, possa derivare all'ASP DI CROTONE o a terzi in conseguenza della realizzazione delle attività del progetto o in caso di omessa vigilanza, tenendo indenne l'ASP DI CROTONE anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativa alle attività disciplinate dalla convenzione, e assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

L'Associazione dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza, adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile contro ogni possibile danno causato a persone o cose, con un massimale adeguato in rapporto all'attività da svolgere, ferma restando l'intera responsabilità dell'Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L'ASP DI CROTONE è pertanto esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, così come previsto dall'art. 30 della Legge 383/2000 in modo tale che tutti i soci partecipanti all'attività della struttura siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASP DI CROTONE per eventuali danni subiti dall'Associazione stessa in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASP DI CROTONE da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

L'Associazione si impegna a garantire le predette coperture assicurative per tutta la durata del rapporto convenzionale. E' onere dell'Associazione produrre all'ASP DI CROTONE copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'ASP DI CROTONE, è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione.

Eventuali inosservanze ed inottemperanze alle norme di legge comporteranno la responsabilità dell'Associazione ed il risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi del combinato disposto dall'art. 30, comma 3 e comma 5 della L. 383 del 07/12/2000, l'ASP DI CROTONE rimborserà, all'Associazione, il costo della polizza assicurativa, in favore dei propri aderenti che prestano tale attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

L'Associazione deve osservare e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge o di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Associazione adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a terzi e a beni pubblici e privati.

L'Associazione pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione. A tale scopo l'Associazione si obbliga ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone, a partecipare a tutte le riunioni della Commissione per il coordinamento alla sicurezza costituita nell'ambito dell'ASP DI CROTONE ed a rispettare il piano di coordinamento alla sicurezza.

L'Associazione, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, dovrà corrispondere ai lavoratori dipendenti/con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali.

L'Associazione dovrà comunicare al RSPP aziendale, prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del soggetto responsabile in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire qualora richiesta la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008).

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e l'Associazione, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nel merito, il personale dell'Associazione, oltre ad essere in possesso della formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come già richiesto all'**art. 5** della presente Convenzione, dovrà essere sottoposto a formazione aggiuntiva per aggiornamenti specifici (procedure aziendali di sicurezza adottate dall'ASP DI CROTONE) che verranno concordati previo accordi tra le parti, con oneri a carico dell'Associazione.

Il personale dell'Associazione dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'associazione stessa) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. I controlli sanitari, a cura e a spese dell'Associazione, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto della convenzione, individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione dell'ASP DI CROTONE e dal medico competente dell'Associazione (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In ogni momento l'ASP DI CROTONE potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro, da parte dell'Associazione nei confronti dei lavoratori della stessa, risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

L'ASP DI CROTONE ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

In caso di irregolarità e mancanze relativamente a quanto sopra indicato, i rimborsi spese saranno sospesi fino alla verifica dell'effettiva regolarità dei versamenti.

Art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione decorrerà presuntivamente dal _____ e avrà durata per i successivi _____ mesi. Potrà essere rinnovata per ulteriori _____ mesi, a discrezione dell'ASP DI CROTONE e a fronte di una valutazione di merito da parte del Referente aziendale di cui al precedente **art. 4**, con formale atto deliberativo, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni contrattuali.

Ciascun contraente potrà darne disdetta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'ASP DI CROTONE provvederà ad erogare il contributo pattuito proporzionalmente al periodo delle attività svolte.

Eventuali variazioni saranno comunicate all'Associazione con congruo preavviso, mediante idonea comunicazione scritta da parte dell'ASP DI CROTONE

L'ASP DI CROTONE si riserva, inoltre, la facoltà, allo scadere della presente, in attesa della definizione di una eventuale nuova convenzione, di prorogare l'attività alle stesse condizioni economiche e gestionali in essere, per il periodo necessario a garantire l'efficiente continuità del servizio in oggetto, dandone preventiva comunicazione all'Associazione.

Art. 12 - Rimborso spese

Ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" la presente convenzione può prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale **delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

La Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee Guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali", con specifico riferimento ai rimborsi, evidenzia che **"gli stessi devono avere ad oggetto i soli costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili"**.

Inoltre, il rimborso dei costi indiretti (es. canoni di locazione, manutenzioni, spese generali) è consentito limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento.

L'ASP di Crotone, nell'ambito della propria organizzazione, sulla scorta della documentazione attestante la regolare esecuzione del servizio prodotta, entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge dietro presentazione di **fattura elettronica** (che dovrà contenere l'indicazione dell'importo dovuto, il periodo di riferimento, il numero dei pazienti trasportati e le indicazioni nominative degli stessi), da inviarsi al DISTRETTO



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE**



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

UNICO AZIENDALE – COD. UNIVOCO TXXXDF, provvederà a liquidare e pagare i rimborsi dovuti all'Associazione secondo le tabelle di seguito riportate:

Tariffa 1 - Trasporti da Comuni distanti meno di 15 km a tratta

			Tariffa
Tariffa 1	≤ 15 km/ tratta	Furgone o Autovettura con 1 autista	€ 24,00
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 42,00
		Ambulanza	€ 46,00

Tariffa 2 - Trasporti da distanti più di 15 km a tratta

			Tariffa
Tariffa 2	> 15 km/ tratta	Furgone o Autovettura con 1 autista	€ 24 + € 0,50/Km > 30 Km
		Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	€ 42 + € 0,80/Km > 30 Km
		Ambulanza	€ 46 + € 0,95/Km > 30 Km

	Maggiorazione 2 trasportati	Maggiorazione 3 trasportati	Maggiorazione > 3 trasportati
Furgone o autovettura a 1 accompagnatore	10,00	7,00	
Furgone con 1 autista e 1 accompagnatore	12,00	9,00	9,00
Ambulanza	14,00		

Vengono autorizzati esclusivamente i rimborsi relativi al kilometraggio:

- Effettuati con:
 - o Ambulanza;
 - o Furgone finestrato;
 - o Autovettura;
- Per le tratte:
 - o Andata dalla dimora del paziente al Centro Dialisi di riferimento;
 - o Ritorno dal Centro Dialisi di riferimento alla dimora dell'utente.

Nel caso di accertata necessità e di autorizzazione al trasporto in ambulanza/furgone finestrato/autovettura per il solo percorso di andata al Centro Dialisi o di solo ritorno dallo stesso, le tariffe vengono dimezzate.

E' vietato ai Vettori di richiedere ai pazienti eventuali rimborsi aggiuntivi.

Il rimborso delle spese sostenute avverrà con cadenza TRIMESTRALE, come di seguito indicato: sulla scorta di specifica richiesta, presentata entro i primi 15 gg del TRIMESTRE successivo, esclusivamente verso presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel TRIMESTRE di riferimento e dell'indicazione dettagliata dei servizi resi da ogni mezzo impiegato, nonché degli operatori impiegati nei servizi.

Il rimborso nei termini di Legge con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, **previo accertamento della prestazione effettuata, e verifica della documentazione inviata in allegato al rendiconto delle spese effettivamente sostenute, da parte del Referente aziendale.**

È ammessa la fatturazione separata da parte delle due associazioni costituenti l'Associazione Temporanea di Scopo, che dovrà, in ogni caso, essere corredata del rendiconto delle spese sostenute e della documentazione richiesta.

L'Associazione, pertanto, s'impegna a trasmettere mensilmente ai Referenti aziendali il rendiconto delle spese sostenute nel TRIMESTRE di riferimento, con dettaglio dei servizi resi da ogni mezzo impiegato nonché delle giornate di presenza degli operatori.

Il Referente aziendale – o suo delegato – provvederà alla verifica della rendicontazione mensile e alla sottoscrizione per conferma del servizio eseguito al fine della liquidazione.

Nel caso in cui l'Associazione non avesse a disposizione entro il 15 del mese successivo tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute e puntualmente rendicontate, questi saranno inviati con cadenza trimestrale al Referente aziendale per la verifica.

Al termine del presente rapporto convenzionale e al fine dell'erogazione del saldo finale, l'Associazione si impegna a produrre al Direttore del Distretto, oltre alla documentazione trimestrale prevista, **una certificazione, in forma sostitutiva di atto notorio, che le medesime spese non siano oggetto di rendicontazione relativamente a eventuali contributi ricevuti da altri soggetti pubblici.**

Per quanto concerne la rendicontazione economica prevista dalla normativa vigente, delle spese sostenute dall'Associazione in relazione all'attuazione delle attività oggetto della presente convenzione, le parti danno atto che **non potranno essere ammesse al contributo pubblico:**

- spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate;
- spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori;
- scontrini e/o rimborsi spese forfetari generici non identificativi della specifica tipologia di spesa;
- iniziative esclusivamente pro soci;

- interventi strutturali;
- le spese per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare l'attività convenzionata.

L'Associazione si impegna a fornire un **elenco analitico della documentazione giustificativa** presentata a scopo di rendicontazione economica, nel rispetto della normativa vigente, con chiara evidenza del periodo e della tipologia di spesa sostenuta.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASP DI CROTONE procederà ad erogare il **saldo finale** sino alla cifra debitamente rendicontata **oppure all'eventuale recupero**, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Nel caso non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, **i pagamenti saranno sospesi fino alla ricezione di quanto richiesto**, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Tutta la documentazione inviata dall'Associazione verrà conservata presso gli uffici del Distretto Sanitario Unico Aziendale dell'ASP DI CROTONE.

L'Associazione dovrà inoltre tenere un albo aggiornato dei soci e dei volontari, in particolar modo riferito a quelli impegnati nelle specifiche attività oggetto della presente convenzione, del quale potrà essere richiesta visione in ogni momento da parte dell'ASP DI CROTONE.

L'ASP DI CROTONE, ai sensi della normativa vigente, nei casi che lo prevedano, acquisirà d'ufficio attraverso gli strumenti informatici, comprova della regolarità contributiva del soggetto.

I pagamenti saranno ugualmente sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica Amministrazione lo richiedano, con conseguente interruzione del relativo termine di erogazione.

L'ASP DI CROTONE si riserva di verificare la corretta realizzazione della collaborazione in termini qualitativi e quantitativi con personale proprio ed avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASP DI CROTONE, nel caso in cui la collaborazione non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta agli eventuali collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni verbalmente o per iscritto al Referente della stessa per le attività oggetto della presente convenzione, che provvederà a

chiarire e dirimere le eventuali contestazioni portando a conoscenza dei fatti anche il Presidente dell'Associazione.

Art. 13 - Modalità di conteggio del rimborso

Modalità di calcolo del costo di trasporto ai fini della seduta dialitica

Il costo del trasporto per ciascun assistito deve essere calcolato sulla base dell'importo costante di Km prestabiliti ove previsti, e delle tariffe offerte per le diverse tipologie di trasporto (singolo, plurimo, andata e/o ritorno).

Conteggio dei Km

Sia per ambulanza, che per autovettura/furgone - deve essere effettuato tramite l'applicativo on-line *Google Maps* - inserendo, comune via, e numero civico della dimora sia del paziente che del Centro Dialisi, facendo riferimento al percorso più breve.

Tale rimborso deve comunque essere costante e non può subire variazioni, salvo che sopravvengano modificazioni permanenti, per le quali si renda necessario rilasciare nuova autorizzazione (es. cambio residenza/dimora del paziente, ecc.).

Eventuali deroghe all'autorizzazione iniziale (che non comportano il rilascio di una nuova) devono essere concordate con l'Azienda e giustificate formalmente ai Vettori, ad esempio:

- Casi eccezionali e di durata predefinita (cambio temporaneo della dimora del paziente, interruzione strada);
- Variazione temporanea della tipologia di trasporto (ad es. temporaneo ricovero del paziente).

Trasporto plurimo

Per quanto riguarda il trasporto plurimo, occorre tenere conto della condizione di debolezza di tali persone dopo il trattamento dialitico e, pertanto, particolare attenzione deve essere posta riguardo il numero dei trasportati per assicurare tempi ragionevolmente brevi di andata e ritorno.

Per i trasporti plurimi sono state individuate delle maggiorazioni in funzione del numero di pazienti trasportati.

Con riferimento al trasporto con furgone finestrato si applica quanto indicato in precedenza: qualora, per necessità contingenti - preventivamente comunicate all'Ente di riferimento - il Vettore si trovasse nella necessità di effettuare viaggi con furgone finestrato dedicati a un solo paziente, verrà applicata la tariffa relativa al rimborso con autovettura.

Nel caso di trasporto plurimo di due pazienti che beneficiano di diversa tipologia di rimborso si applicano le tariffe definite per ogni paziente più le maggiorazioni di cui all'**art. 12** della presente convenzione.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è _____

L'Associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge sopra richiamata, l'ASP DI CROTONE procederà alla risoluzione della convenzione in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contrattenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Committente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Crotone, della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 15 - Inadempienze e cause di risoluzione

Nel caso di eventuali inadempienze alla presente convenzione, l'Amministrazione contesterà per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora l'Associazione non abbia provveduto a sanare le inadempienze contestate, l'Amministrazione potrà dichiarare risolta la convenzione.

In caso di ingiustificata e grave inosservanza di disposizioni di servizio impartite dal Distretto Sanitario, o per gravi omissioni o negligenze nell'esecuzione del trasporto del paziente da parte degli operatori dell'Associazione, l'Amministrazione provvederà a contestare le medesime con le stesse modalità di cui al capoverso precedente.

L'Associazione dovrà, quindi, precedere immediatamente all'accertamento delle relative cause e dell'eventuale responsabile a cui l'inosservanza e/o omissione e/o negligenza siano ascrivibili sulla base di concreti riscontri oggettivi, adottando i necessari provvedimenti e dando comunicazione degli stessi all'Amministrazione.

In caso di reiterazione dei comportamenti di cui al precedente capoverso da parte del medesimo operatore o in caso di particolare gravità e/o inescusabilità degli stessi, l'Associazione dovrà sostituire tempestivamente detto operatore dal servizio con altra unità idonea.

L'Azienda, in seguito a contestazione formale delle eventuali inadempienze contrattuali, avrà facoltà di applicare una penale, come segue:

- 1) *non effettuazione di un trasporto richiesto, per motivi dipendenti dalla ditta stessa: € 200,00;*
- 2) *ritardo non giustificabile rispetto ad una chiamata o mancato rispetto degli orari: € 200,00;*
- 3) *mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell'equipaggio: € 300,00;*
- 4) *mancato rispetto degli obblighi in termini di sicurezza o del codice della strada: € 1.000,00;*
- 5) *mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell'equipaggio o degli obblighi relativi alla formazione del personale: € 1.000,00 oltre all'esclusione dal servizio del dipendente fuori norma;*
- 6) *mancato rispetto delle dotazioni previste per gli automezzi: € 500,00 ad ispezione con contestazione;*
- 7) *comportamento inappropriato nei confronti dei pazienti/accompagnatori trasportati: € 1.000,00.*

L'Associazione è tenuta comunque, in ogni caso, a risarcire l'Amministrazione per ogni eventuale danno derivante da inadempienze ascrivibili all'Associazione medesima.

Pertanto, qualora l'Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, ovvero si riscontrassero deficienze nell'esecuzione del servizio, tali da non consentire la prosecuzione neppure temporanea della collaborazione, sarà facoltà dell'ASP DI CROTONE di risolvere, in qualsiasi momento, la convenzione, restando a carico dell'Associazione il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'ASP DI CROTONE a questo riguardo. Inoltre sarà facoltà dell'ASP DI CROTONE, a seguito di risoluzione, di non invitare a future trattative l'Associazione inadempiente per un periodo di cinque anni.

L'ASP DI CROTONE avrà **facoltà di risolvere** il rapporto oggetto della presente Convenzione in qualunque momento, **qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:**

- 1) inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
- 2) mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, pregiudicata restando l'azione
- 3) rivalsa per eventuali danni;
- 4) inosservanza delle disposizioni contenute nel **CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICO dei dipendenti dell'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE**

aggiornato con deliberazione del Direttore Generale F.F. n.ro 65 del 14 agosto 2020;

- 5) in relazione agli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui alla L.136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

In caso di risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto di pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l'azione di rivalsa dell'ASP DI CROTONE per eventuali danni cagionati dall'Associazione stessa.

Sarà ancora facoltà dell'Amministrazione appaltante di affidare a terzi i servizi oggetto della presente convenzione nel caso in cui l'Associazione risultasse inadempiente e /o non avesse eseguito correttamente il relativo servizio ovvero si fosse rifiutata di eseguire in tutto od in parte il servizio stesso, o nel caso di mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro nonché del piano di coordinamento alla sicurezza, ponendo a carico della stessa le spese relative.

L'Associazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all'ASP DI CROTONE, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata A/R. L'ASP DI CROTONE si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi addotti, comunicando all'Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 16 - Normativa sulla privacy

Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del nuovo *Regolamento Europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati* (GDPR - General Data Protection Regulation - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016".

L'Associazione si impegna a trattare tutti i dati, di cui verrà a conoscenza durante la vigenza della presente convenzione, nella rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata su fatti e circostanze concernenti gli utenti verso cui vengono svolte le attività oggetto della presente convenzione e alle loro patologie.



In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali l'ASP DI CROTONE in quanto titolare del trattamento dei dati personali e sensibili relativi all'utenza delle attività in parola, designa l'Associazione quale responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento delle attività convenzionate.

Art. 17 - Spese della convenzione

Tutte le spese, imposte, tasse, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a completo carico dell'Associazione Convenzionata.

Art. 18 - Cessione della Convenzione

E' fatto divieto all'Associazione di cedere in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'ASP DI CROTONE. A pena di risoluzione della stessa, nonché del risarcimento di ogni conseguente o maggiore danno, ferma restando ogni altra sanzione o responsabilità derivante dalla cessione ai sensi della normativa vigente.

Art. 19 - Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'Amministrazione giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di CROTONE.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché le norme del codice civile. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Convenzione e quelle contenute in qualsiasi atto contrattuale, sarà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASP DI CROTONE.

Crotone li _____

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di CROTONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per l'Associazione
IL LEGALE RAPPRESENTANTE